



Corte di Appello di Reggio Calabria

Presidenza

Prot. n. 1175/2021

Reggio Calabria, 19/02/2021

**Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali
Reggio Calabria - Palmi - Locri**

**Ai Presidenti dei Consigli Ordine Avvocati di
Reggio Calabria - Palmi - Locri**

OGGETTO: Protocollo per la richiesta e il rilascio delle formule esecutive digitali–Distretto Reggio Calabria.

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, si trasmette il protocollo siglato tra gli Uffici Giudiziari e i Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto di Corte di Appello di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Dott. Luciano Gerardis



PROTOCOLLO PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE FORMULE ESECUTIVE E DELLE COPIE AUTENTICHE DIGITALI

TRA

la **Corte di Appello di Reggio Calabria** con sede legale in Reggio Calabria (RC), Piazza Castello, codice fiscale.80006990800, rappresentato dal Presidente Dott. Luciano Egidio Maria Gerardis,

Il **Tribunale di Reggio Calabria** con sede legale in Reggio Calabria (RC) Via Sant'Anna II Tronco – Palazzo CE.DIR. / 89128, codice fiscale 80006750808, rappresentato dal Presidente Dott.ssa Mariagrazia Arena,

il **Tribunale di Palmi** con sede legale in Piazza Amendola, 1, 89015 Palmi (RC), codice fiscale 82001700804, rappresentato dal Presidente Dott.ssa Concettina Epifano,

il **Tribunale di Locri** con sede legale in Locri Piazza Nuovo Tribunale 89044, codice fiscale 81001880806, rappresentato dal Presidente FF dott. Fulvio Accurso.

E

il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria** con sede legale in Reggio Calabria, Via Sant'Anna II Tronco, Palazzo Ce.Dir., Torre 3, Piano 3, Cod. Fiscale: 80011790807, rappresentato dal Presidente avv. Rosario Maria Infantino;

il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri** con sede legale in Locri (RC), Piazza F. Fortugno – Palazzo di Giustizia, codice fiscale 90000710807, rappresentato dal Presidente avv. Emma Maio ;

il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi** con sede legale in Palmi, via Roma, Palazzo di Giustizia, codice fiscale 82000840809, rappresentato dal Presidente avv. Antonino Parisi;

premessi che

La Legge n. 176/2020 di conversione, con modificazione, del D.L. n. 137/2020 ha introdotto all'art. 23 il comma 9-bis la possibilità di rilascio delle formule esecutive di sentenze e di altri provvedimenti del giudice in modalità telematica.

Si riporta il testo della norma:

"La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informativo previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento.

La copia esecutiva ... consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta.

Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2002, n. 82, del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico.

Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale."

Rilevata la necessità di regolamentare le modalità di richiesta e rilascio in forma di documento informatico della copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria nel rispetto della normativa sopra richiamata;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- 1) Il difensore costituito, che intenda richiedere il rilascio in forma di documento informatico della copia esecutiva di sentenza o di altro provvedimento reso dall'autorità giudiziaria (decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi, ordinanze ex artt. 186 bis, 423 e 648 cpc, verbali di conciliazione, verbali di conciliazione di formazione sindacale e/o di Ispettorati Territoriali del Lavoro o Enti equivalenti, ordinanze di assegnazione somme nelle

esecuzioni mobiliari, presso terzi e immobiliari, convalide di sfratto, etc.),, provvederà al deposito telematico di apposita istanza nel corrispondente fascicolo informatico, come “ISTANZA GENERICA” indicando nelle “note per la Cancelleria”, “RICHIESTA COPIA ESECUTIVA (rif. provvedimento)”;

- 2) Nel caso di richiesta di esecutività di decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo l'Avvocato allega altresì la scansione del ricorso, del decreto ingiuntivo della relata di notifica e la prova del perfezionamento della stessa.
- 3) In conformità a quanto disposto dal Ministero della Giustizia con nota del 04/02/2021 n. 2494, per il rilascio delle copie esecutive con modalità telematica non è richiesto il versamento dei diritti di copia.
- 4) Il Funzionario incaricato, verificata la legittimazione dell'istante, la regolarità dell'istanza e la completezza della documentazione di corredo, provvederà al deposito nel relativo fascicolo informatico della copia esecutiva richiesta, sottoscritta digitalmente e consistente in un documento informatico in formato pdf contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, cui sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'art. 475, co.3, c.p.c., con l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Si formerà, così, un unico atto, in formato pdf, comprendente il provvedimento e la formula esecutiva con apposta la firma digitale.

Il Ministero della Giustizia - DGSIA ha messo a disposizione al link <http://10.6.206.70/Home/Login> vari software di conversione di vari formati di file in Pdf. L'accesso avviene con le credenziali ADN;

La copia in forma esecutiva, laddove richiesta e spedita nelle modalità di cui al presente punto, costituisce l'unico originale disponibile per la parte richiedente.

- 5) Il difensore può estrarre dal fascicolo informatico le copie con formula esecutiva che provvederà ad autenticare ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 9 del DL 179/2012 come modificato dal DL 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014, utilizzando la seguente formula:

a) sull'esemplare che costituirà titolo ex art 476 cpc:

“ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il Sottoscritto Avv..... , nella sua qualità di difensore di (PI/CF) con sede /residente in ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 bis, comma 9 del DL 179/2012 come modificato dal DL 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014, attesta che la presente copia del provvedimento..... del Giudice, Dott., emesso in data

..... e spedito in forma esecutiva in data..... nel procedimento RG n°..... è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto.

Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell' art. 16 – undecies, co. 3 bis, D.L. n. 179/2012, conv. Con mod. dalla L. 221/2012, che la presente è la sola copia spedita in forma esecutiva che intende azionare ex art. 476, comma 1, cpc.

Reggio Calabria, li Avv"

b) sulle ulteriori copie

“ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto Avv..... , nella suo qualità di difensore di (PI/CF) con sede /residente in ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 bis, comma 9 del DL 179/2012 come modificato dal DL 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014, attesta che la presente copia del provvedimento..... del Giudice, Dott., emesso in data e spedito in forma esecutiva in data..... nel procedimento RG n°..... è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto.

Reggio Calabria, li Avv"

- 6) Il difensore, munito del titolo esecutivo e delle copie conformi di cui ai punti 4) e 5) della presente disposizione, richiederà direttamente all'Ufficio NEP l'esecuzione del provvedimento senza ulteriori passaggi presso gli Uffici di Cancelleria.
- 7) L'Ufficio NEP, verificata la regolarità del titolo esecutivo e la conformità delle copie nelle forme di cui ai richiamati punti 4) e 5) della presente disposizione, provvederà alle attività di notifica di propria competenza.
- 8) Permane, in ogni caso, il divieto di spedire alla stessa parte altra copia in forma esecutiva e il conseguente obbligo di richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, ulteriori copie secondo le modalità di cui all'art.476, co.2, c.p.c.
- 9) Il difensore non precedentemente costituito nel giudizio provvederà a trasmettere istanza di visibilità con allegata procura a richiedere il rilascio del titolo esecutivo e, una volta autorizzato all'accesso, procedere all'inoltro dell'istanza secondo le modalità di cui al presente protocollo.
- 10) Gli Uffici di Cancelleria rifiuteranno l'istanza non conforme alla presente disposizione, dando contestuale comunicazione dei motivi del rifiuto.


IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

Dott. Luciano Gerardis




IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Dott.ssa Mariagrazia Lisa Arena




IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PALMI

Dott.ssa Concettina Epifanio



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI LOCRI FF.

Dott. Fulvio Accurso



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA e per delega dei Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Palmi e Locri

Avv. Rosario Maria Infantino

